

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) STEFANELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) CATERINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - SARA TOMMASI

Seduta del 24/11/2020

FATTO

Il ricorrente, cointestatario un buono fruttifero postale ordinario di Lire 5.000.000, sottoscritto il 27/03/1987 e appartenente alla serie "Q/P", riferisce di aver riscosso il titolo in data 4/10/2017 ottenendo un importo inferiore rispetto a quello spettantegli: poiché infatti i timbri apposti sul retro dei buoni riportano i nuovi rendimenti solo fino al 20° anno, ritiene che debba applicarsi, per i rendimenti dal 21° al 30° anno, la dicitura presente a tergo della tabella originariamente stampigliata sul retro del BFP, che riporta una "*rendita fissa bimensile non capitalizzata per l'ultimo decennio*". A supporto delle proprie argomentazioni richiama numerose pronunce giurisprudenziali e ABF.

L'intermediario eccepisce, in primo luogo, l'inammissibilità del ricorso in quanto concernente materia sottratta all'ambito di competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario, poiché i titoli di risparmio postale, come quello oggetto del ricorso in parola, sono mezzi della raccolta del risparmio interamente disciplinati da norme di carattere speciale; da tali norme risulta che i buoni postali fruttiferi e i prodotti di raccolta del risparmio postale in genere sono prodotti finanziari in ordine ai quali non trovano applicazione le disposizioni del titolo VI, capo I, TUB. D'altro canto, sottolinea come le Disposizioni ABF prevedano, alla Sezione I, Paragrafo 4, che all'Arbitro Bancario Finanziario possano essere sottoposte controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari, con esclusione delle controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'art. 23, comma 4 TUF, secondo cui le

disposizioni del titolo VI, capo I, del TUB non si applicano, tra l'altro, al collocamento di prodotti finanziari. Inoltre, sostiene che a nulla rileverebbe il fatto che la Delibera del CICR lo abbia ricompreso tra gli intermediari aderenti all'ABF in relazione all'attività di bancoposta.

Eccepisce poi l'irricevibilità del ricorso in quanto relativo a comportamenti precedenti il 1° gennaio 2009, poiché la presente controversia ha ad oggetto "vizi genetici del negozio", e in particolare i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione in data 27/03/1987. Cita, a supporto, precedenti ABF e giurisprudenziali, tra cui la sentenza n. 3963/2019 della Cassazione a Sezioni Unite, la quale ha ritenuto che il meccanismo di eterointegrazione dei tassi dei BFP trovi il suo momento genetico, ex art. 1339 c.c., all'atto della sottoscrizione del "contratto"; da ciò discenderebbe l'incompetenza dell'ABF, individuandosi nella sottoscrizione del contratto il momento genetico a cui ricondurre la possibile controversia.

Nel merito, reputa il ricorso infondato in quanto le modalità di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13 giugno 1986, che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie "Q"; afferma di aver applicato pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13 giugno 1986, apponendo i timbri previsti dal predetto decreto e riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo.

Fa presente che i tassi riportati sul modulo dei buoni della serie "P" sono – come per i buoni della serie "Q" – solo quattro: 9%, 11%, 13% e 15%, e, come correttamente osservato dalla giurisprudenza di merito (cita Tribunale di La Spezia, ordinanza del 17.6.2020 R.G. n. 283/2018), nella stampigliatura del modulo della serie "P" per il periodo 21°-30° anno il tasso è sempre quello del 15%. Rappresenta che la vecchia serie "P", come la successiva serie "Q", prevedeva la corresponsione, per i primi 20 anni, di un rendimento calcolato con interessi composti e, per l'ultimo decennio, di un rendimento calcolato con interessi semplici, ai tassi ivi riportati per tutti e tre i decenni; infatti, fa presente che l'art. 5 del D.M. del 1986 non disponeva che il timbro apposto sul retro del buono riportasse anche l'importo fisso da corrispondere al sottoscrittore.

Sostiene che la correttezza del proprio operato sia stata riconosciuta in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, oltre che dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la nota del 15/02/2018 prot. N. DT 12768.

Sostiene infine che parte ricorrente fosse senz'altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie "Q", nonché che fosse altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i buoni sono "documenti di legittimazione", con riferimento ai quali non trova applicazione il principio della letteralità; conseguentemente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. del 13 giugno 1986 ha assolto pienamente alla funzione di trasparenza del rendimento del buono.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio ritiene infondate le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla resistente.

Quanto all'eccezione relativa all'incompetenza dell'Arbitro *ratione temporis*, occorre considerare che, sebbene le Disposizioni della Banca d'Italia (sez. I, § 4) stabiliscono che «non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009» e che i BPF di cui si tratta sono stati emessi in data ben anteriore, parte ricorrente non fonda la propria domanda su un vizio genetico

del rapporto, bensì sull'errata determinazione dei rendimenti in sede di liquidazione dei titoli, perciò è a tale data che occorre fare riferimento per stabilire la competenza temporale dell'Arbitro. Poiché il titolo in questione risulta essere stata liquidato nel 2017, è evidente la competenza temporale dell'adito Arbitro.

Quanto, poi, all'eccezione relativa all'incompetenza *ratione materiae*, si deve rilevare, in linea con tutti i Collegi dell'Abf, che, come questo Arbitro ha già avuto più volte occasione di affermare, possono essere a esso sottoposte le controversie aventi a oggetto l'incasso di B.P.F. Ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), 1° comma, lett. c), della delibera C.I.C.R. 29 luglio 2008, n. 275, «[nome intermediario] in relazione all'attività di bancoposta» rientra tra gli intermediari che aderiscono ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dall'art. 128- bis t.u.b. In virtù del D.P.R. n. 144 del 2001, [nome intermediario] è equiparata alle banche italiane anche ai fini dell'applicazione delle norme del testo unico bancario e del testo unico della finanza richiamate al 3° e al 4° comma, nonché della legge 10 ottobre 1990, n. 287» (art. 2, 5° comma) ed il risparmio postale è disciplinato dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, e dalle norme del testo unico della finanza indicate nel 4° comma, in quanto compatibili, nonché dalle norme del testo unico bancario, ove applicabili (art. 2, 6° comma).

Ne consegue che la raccolta del risparmio postale mediante B.P.F., effettuata da [nome intermediario] per conto della Cassa Depositi e Prestiti, rientra nell'attività di bancoposta ed è assoggettata alle disposizioni del TUB, sia pure nei limiti in cui esse sono compatibili con la sua specifica natura; la materia rientra, pertanto, inequivocabilmente tra quelle di competenza dell'Arbitro (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 18327/20).

Nel merito, la controversia in esame concerne l'accertamento della correttezza delle condizioni di rimborso di un BFP emesso successivamente all'entrata in vigore del D.M. 13/06/1986 ed appartenente alla serie "Q/P" rilasciato su un modulo cartaceo riportante sul fronte la serie "O" sbarrata e due timbri, uno indicante la serie "P" e uno la serie "Q/P". In particolare, il ricorrente contesta il mancato pagamento, dal 21° al 30° anno, del rendimento previsto dalle condizioni stampigliate sul *retro* del titolo.

Sul retro del buono in questione la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie "O"; inoltre, vi sono due timbri; in particolare, il primo riporta i tassi di rendimento della serie "P/O", mentre un secondo timbro riporta i tassi di rendimento della serie "Q".

Il D.M. del Tesoro 16 giugno 1984 prevedeva all'art. 5 che *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera «P», che verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «O» emessi dagli uffici postali dal 1° luglio 1984 in poi. Su questi ultimi, verranno apposti, a cura degli uffici postali, due bolli: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie P/O», l'altro, sul retro, recante la misura dei nuovi tassi"* e successivamente il D. M. del Tesoro 13 giugno 1986, che ha previsto - parimenti all'art. 5 - che: *"Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura "Serie Q/P", l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi"*.

L'intermediario ha operato conformemente a quanto previsto dalla citata disposizione; tuttavia, nessuno dei due timbri apposti dispone alcunché con riguardo al rendimento previsto dal 21° al 30° anno, periodo in relazione al quale il ricorrente circoscrive la propria domanda. A tale proposito, ritiene il Collegio che la tutela dell'affidamento del sottoscrittore del buono imponga di dare la prevalenza a quanto per l'appunto risulta dal titolo, come più volte affermato tanto dalla giurisprudenza ordinaria (v. Cass. S.U. 15/6/2007, n. 13979)

quanto dall'Arbitro (v. ad es., tra le più recenti, Collegio Bologna nn. 2/2018 e 11696/2017; Collegio Torino nn. 2571/2018 e 10705/2017; e Collegio Bari n. 17893/2018; n. 1063/2019). L'orientamento è stato peraltro di recente confermato da una pronuncia del Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/20). Pertanto, il ricorrente ha diritto a vedersi riconoscere, per il terzo decennio successivo all'emissione dei titoli in questione, il rendimento indicato sul *retro* di questi ultimi, corrispondente a quello originariamente previsto per i buoni della serie "P" (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 7986/2020).

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo stesso.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI